

CONFIMI INDUSTRIA

Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici

REGOLAMENTO

CONFIMI INDUSTRIA

Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici

COSTITUZIONE

Articolo 1

Su iniziativa, impulso e all'interno della CONFIMI INDUSTRIA – Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata, a norma dell'art. 3 dello Statuto Confederale, è costituito il **Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici** – che assume la denominazione di “CONFIMI INDUSTRIA - Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici”, con sede presso la CONFIMI INDUSTRIA sita in Roma, Via Tagliamento n. 25.

CONFIMI INDUSTRIA - Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici, in coerenza con le norme confederali vigenti, si prefigge di valorizzare le professionalità delle donne imprenditrici associate e favorire, al contempo, l'interscambio delle esperienze nell'ambito del Sistema associativo Confimi.

CONFIMI INDUSTRIA - Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici è un organo di CONFIMI INDUSTRIA e, in quanto tale, può utilizzare la denominazione e i segni distintivi della Confederazione Nazionale.

ASSOCIAZIONI ADERENTI

Articolo 2

Le Donne Imprenditrici sono le rappresentanti di imprese iscritte alle Associazioni del Sistema di Confimi Industria e, in quanto tali, aderiscono al Gruppo Donne Imprenditrici della Associazione di provenienza e si attengono agli indirizzi della Associazione di provenienza (sia essa territoriale/regionale/ nazionale/confederale) e della Confederazione.

Pertanto, fanno parte di CONFIMI INDUSTRIA - Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici le seguenti organizzazioni:

- a) Gruppo Donne Imprenditrici costituite nell'ambito delle Associazioni del Sistema di Confimi Industria a cui abbiano aderito almeno n. 10 donne, titolari o legali rappresentanti dell'impresa di provenienza o, comunque, con un ruolo di responsabilità di gestione nella medesima impresa che mantenga la regolarità contributiva verso la propria Associazione di appartenenza (sia essa territoriale/regionale/nazionale/confederale)
- b) Imprenditrici delegate dalle Associazioni del Sistema di Confimi Industria qualora non sia ancora stato costituito il Gruppo Donne Imprenditrici al momento dell'approvazione del presente regolamento, rappresentanti di imprese che mantengano la regolarità contributiva verso la propria Associazione di provenienza (sia essa territoriale/regionale/nazionale/confederale).

La perdita dei requisiti di cui ai commi precedenti determina l'immediata decadenza e/o esclusione da CONFIMI INDUSTRIA - Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici.

PRINCIPI E FINALITA'

Articolo 3

CONFIMI INDUSTRIA - Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici si attiene interamente agli indirizzi di politica associativa e contrattuale della CONFIMI INDUSTRIA, rispettando e recependo la normativa statutaria e regolamentare Confederale, con particolare riferimento alla Regolamentazione Confederale dei Gruppi di interesse e delle Unioni di Categoria, e rispettando le direttive e le deliberazioni degli Organi direttivi di CONFIMI INDUSTRIA

CONFIMI INDUSTRIA - Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici è apartitica e non ha fini di lucro.

CONFIMI INDUSTRIA - Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici persegue lo scopo di:

- a) promuovere il dibattito, la divulgazione e la ricerca di nuove soluzioni ai problemi istituzionali, sociali, politici, economici e tecnici con i quali le donne imprenditrici, le industrie manifatturiere e le imprese costantemente si confrontano;
- b) favorire la costituzione di Gruppi Donne Imprenditrici nell'ambito delle Associazioni del Sistema di Confimi Industria, laddove non siano ancora presenti;
- c) promuovere e sviluppare i rapporti tra i Gruppi Donne Imprenditrici delle diverse Associazioni del Sistema di Confimi Industria e tra questi e il Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici;
- d) promuovere l'immagine del Gruppo Donne Imprenditrici e delle sue specificità culturali e sociali;
- e) promuovere la partecipazione delle proprie rappresentanti alle iniziative della CONFIMI INDUSTRIA e a quelle delle sue Associazioni del Sistema;
- f) delegare le proprie rappresentanti a partecipare alle varie attività nelle diverse strutture nazionali della CONFIMI INDUSTRIA;
- f) organizzare programmi e iniziative atte a valorizzare il ruolo della donna imprenditrice nello sviluppo delle piccole e medie industrie ed imprese private, anche in collegamento con le Organizzazioni internazionali di analoga ispirazione, operando in linea con la politica di CONFIMI INDUSTRIA.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI

Articolo 4

Le Associazioni aderenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) adottare il Regolamento tipo predisposto dalla stessa CONFIMI INDUSTRIA - Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici;
- b) avere un numero di Donne Imprenditrici non inferiore a 10 (dieci) (fatto salvo art. 3 punto b)
- c) avere un Organo Direttivo eletto dall'Assemblea delle aderenti.

Lo scioglimento del vincolo associativo del Gruppo Donne Imprenditrici territoriali con le Associazioni del Sistema di Confimi Industria di loro provenienza ovvero quello delle stesse Associazioni territoriali con CONFIMI INDUSTRIA, da qualsiasi causa determinato, comporta per il Gruppo Donne Imprenditrici e le loro rappresentanti e/o delegate la fuoriuscita e la decadenza con effetto immediato da ogni incarico in CONFIMI INDUSTRIA – Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici.

OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI

Articolo 5

Le Associazioni aderenti hanno l'obbligo di:

- a) osservare le norme del Regolamento di CONFIMI INDUSTRIA - Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici, nonché le sue deliberazioni, direttive ed accordi;
- b) comunicare tempestivamente i mutamenti intervenuti nelle cariche sociali e notificare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero e gli elenchi delle Donne Imprenditrici aderenti, nonché le delegate all'Assemblea Generale sulla base di quanto disposto dall'art.8.

RICHIESTA DI COMMISSARIAMENTO, SCIoglIMENTO E RICOSTITUZIONE

Articolo 6

Nel caso in cui si verificano da parte del Gruppo Donne Imprenditrici delle Associazioni aderenti a CONFIMI INDUSTRIA – Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici atti, comportamenti od omissioni tali da violare le norme del Regolamento nazionale o le delibere assunte e, comunque, in ogni caso in cui tali atti, comportamenti od omissioni, siano lesivi del prestigio o degli indirizzi di politica economica ed organizzativa del Gruppo Nazionale e/o della CONFIMI INDUSTRIA, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o di un gruppo dei suoi componenti non inferiore al terzo dei suoi componenti, delibera sulla richiesta di commissariamento del Gruppo Donne Imprenditrici delle Associazioni aderenti a Confimi Industria da inoltrare al Presidente della dell'Associazione di appartenenza, e la contestuale revoca e/o la decadenza dei componenti del medesimo Gruppo Donne Imprenditrici territoriale.

Con la nomina del Commissario del Gruppo Donne Imprenditrici dell'associazione interessata, deliberato dagli Organi o dell'Associazione aderente a Confimi Industria, si determina lo scioglimento degli organi in carica che saranno ricostituiti a seguito delle azioni espletate dal Commissario stesso.

ORGANI DEL GRUPPO NAZIONALE DONNE IMPRENDITRICI

Articolo 7

Sono organi di CONFIMI INDUSTRIA – Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) La Giunta di Presidenza
- d) il Presidente
- e) Due Vice Presidenti di cui uno Vicario

Delle riunioni degli Organismi Collegiali deve essere redatto apposito verbale.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 8

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano di CONFIMI INDUSTRIA – Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici con funzione consultiva, di condivisione e di rappresentanza politica.

Essa è costituita dai componenti designati dalle Associazioni aderenti, in ragione di un delegato ogni 10 (dieci) Donne Imprenditrici aderenti.

I Presidenti pro-tempore delle Associazioni aderenti sono componenti di diritto.

La designazione dei delegati deve essere comunicata a CONFIMI INDUSTRIA – Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di impedimento, il componente dell'Assemblea Generale può, con delega scritta convalidata dal Presidente della propria Organizzazione, farsi rappresentare con diritto di voto da altro componente dell'Assemblea Generale appartenente allo stesso ambito territoriale.

Ciascun componente dell'Assemblea può essere portatore di non più di tre deleghe. In caso di dimissioni dalla carica, di recesso dall'Organizzazione o di impedimento all'esercizio della funzione di delegato, l'Organizzazione cui il delegato appartiene provvede alla sua sostituzione.

Le decisioni dell'Assemblea sono prese, salvo diversa disposizione statutaria, a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata almeno 20 (venti) giorni prima della riunione.

Per la valida costituzione dell'Assemblea è richiesta in prima convocazione, la presenza personale o per delega, della maggioranza assoluta dei delegati.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti personalmente o per delega. Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente pro-tempore o, in sua assenza, da un componente indicato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea Generale:

- a) su proposta della Commissione di cui all'art. 11, elegge il Presidente di CONFIMI INDUSTRIA – Gruppo Donne Imprenditrici fra i delegati delle Organizzazioni aderenti anche se non designati quali componenti dell'Assemblea;
- b) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle modifiche al Regolamento nazionale a maggioranza dei due terzi dei propri componenti aventi diritto al voto, le quali, per entrare in vigore, devono essere previamente approvate dalla Giunta di Presidenza della CONFIMI INDUSTRIA;
- c) revoca dall'incarico il Presidente, in casi di particolare gravità, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti aventi diritto al voto, su specifica proposta inserita preventivamente all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente e comunque entro il termine di trenta giorni, qualora venga fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei suoi componenti. In difetto del Presidente, vi provvederà il Vice Presidente Vicario.

Sono invitati a partecipare senza diritto di voto il Presidente confederale o un suo delegato.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo di CONFIMI INDUSTRIA – Gruppo Donne Imprenditrici è costituito da:

- a) il Presidente;
- b) Due Vice Presidenti di cui uno Vicario;
- c) due componenti nominati dalla Giunta di Presidenza della CONFIMI INDUSTRIA che può, in qualsiasi momento, procedere alla loro sostituzione;

d) i Presidenti del Gruppo Donne Imprenditrici delle Associazioni del Sistema di CONFIMI INDUSTRIA.

In caso di impedimento, il Presidente dell'Associazione aderente può, con delega scritta, farsi rappresentare con diritto di voto da altro componente la propria Associazione.

Il Presidente può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esperti e consulenti senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di conduzione politica e di funzionamento di CONFIMI INDUSTRIA – Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici.

Allo stesso spetta di predisporre ed approvare i programmi di attività delle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Svolge, inoltre, funzioni di collegamento tra l'attività del Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici e quella delle Associazioni aderenti.

Compete, inoltre, al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere - su indicazione del Presidente - i Vice Presidenti;
- b) esaminare e proporre all'Assemblea Generale le ipotesi di modifiche al presente Regolamento;
- c) deliberare sui modelli di regolamento delle Associazioni aderenti;
- d) deliberare sulle adesioni delle Associazioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento e sulla istituzione di rappresentanze all'estero;
- e) deliberare sulla richiesta di commissariamento delle Associazioni aderenti da inoltrare al Presidente della Associazione di appartenenza, e la contestuale revoca e/o la decadenza dei componenti della Associazione aderente interessata dagli Organi della CONFIMI INDUSTRIA – Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici;
- f) nominare i componenti della Commissione dei "Saggi" di cui all'art. 11.

Il Presidente può attribuire specifiche competenze e mansioni ai singoli componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma quattro volte l'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede o dal Vice Presidente Vicario con ordine del giorno comunicato ai componenti almeno dieci giorni prima della riunione.

In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo senza il rispetto del termine di cui al comma precedente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

GIUNTA DI PRESIDENZA

Art. 10

La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente e da un massimo di 7 componenti, compresi i Vice Presidenti, nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, che possono anche far parte del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea.

Un componente della Giunta deve essere scelto tra i due componenti del Consiglio Direttivo indicati dalla CONFIMI INDUSTRIA.

La Giunta di Presidenza dura in carica tre anni.

Il Presidente può delegare specifiche attività ad altri componenti della Giunta di Presidenza.

La Giunta di Presidenza:

- a) accerta la conformità al Regolamento di CONFIMI INDUSTRIA – Gruppo Donne Imprenditrici dei Regolamenti delle Associazioni aderenti;
- b) elabora le proposte da sottoporre agli Organi statutari;
- c) propone gli argomenti da sottoporre al dibattito ed alla approvazione nelle riunioni del Consiglio Generale e predispone relazioni per l'Assemblea;
- d) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Generale;
- e) avanza proposte di modifica al presente regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio Generale;
- f) provvede, su proposta del Presidente, alla designazione dei rappresentanti di CONFIMI INDUSTRIA – Gruppo Donne Imprenditrici in Comitati, Enti ed Organizzazioni.

La Giunta di Presidenza si riunisce di norma una volta al mese.

IL PRESIDENTE

Articolo 11

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza politica e legale di CONFIMI INDUSTRIA – Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici;
- b) convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale;
- c) sovrintende alla gestione ordinaria del Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici, col concorso dei Vice Presidenti, ed ai programmi approvati dal Consiglio Direttivo;
- d) attua, col concorso dei Vice Presidenti, il coordinamento tra le Associazioni aderenti;
- e) trasmette alla Giunta Confederale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il "Programma di lavoro" approvato dal Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento, decadenza o prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente Vicario assume provvisoriamente le sue funzioni.

Il Presidente dura in carica tre anni e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

LA COMMISSIONE DEI "SAGGI"

Articolo 12

È costituita una Commissione di tre componenti tra i Presidenti delle Associazioni aderenti a CONFIMI INDUSTRIA - Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici, di cui due nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, e uno indicato da CONFIMI INDUSTRIA.

La Commissione ha il compito di consultare le Associazioni aderenti, al fine di presentare all'Assemblea Generale uno o più candidati all'elezione del Presidente.

SCIoglimento

Articolo 13

Lo scioglimento di CONFIMI INDUSTRIA – Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici è deliberato da CONFIMI INDUSTRIA in conformità con le norme Confederali vigenti.

È fatto obbligo di devoluzione del patrimonio eventualmente costituitosi di CONFIMI INDUSTRIA – Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, a CONFIMI INDUSTRIA che valuterà la sua eventuale successiva attribuzione ad altro Gruppo di interesse o associazione costituita nell'ambito della CONFIMI INDUSTRIA con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

PERSONALE

Articolo 14

CONFIMI INDUSTRIA – Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici previo accordo con la Confederazione CONFIMI INDUSTRIA, potrà avvalersi - se in disponibilità - della segreteria di pertinenza messa a disposizione da parte di CONFIMI INDUSTRIA.

RINVIO

Articolo 15

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento nazionale sono richiamate le norme dello Statuto Confederale.

NORME TRANSITORIE

Articolo 16

Il presente Regolamento nazionale diviene esecutivo in seguito alla sua approvazione da parte della Giunta di Presidenza di CONFIMI INDUSTRIA.

**Schema di Regolamento per la costituzione del Gruppo Donne Imprenditrici
nell'ambito dell'Associazione Provinciale aderente al Sistema Confimi Industria
approvato da
CONFIMI INDUSTRIA – Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici**

Art. 1 - Costituzione

In coerenza con quanto stabilito dal Regolamento di CONFIMI INDUSTRIA – Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici e nell'ambito della CONFIMI INDUSTRIA (provincia/regione) - Associazione dell'Industria Manifatturiera e dell'Impresa Privata di (provincia/regione) è costituito, con sede presso la medesima, il “Gruppo Donne Imprenditrici”.

Esso aderisce al Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici della CONFIMI INDUSTRIA del quale ne assume la rappresentanza territoriale ed il Regolamento.

Il Gruppo Donne Imprenditrici della (provincia/regione) si assume l'obbligo di sottoporre con periodicità trimestrale agli Organi Direttivi di CONFIMI INDUSTRIA (provincia/regione) i programmi che intende perseguire.

Art. 2 - Scopi

Il Gruppo Donne Imprenditrici di CONFIMI INDUSTRIA (provincia/regione) si propone lo scopo di:

- a) promuovere il dibattito, la divulgazione e la ricerca di nuove soluzioni ai problemi istituzionali, sociali, politici, economici e tecnici con i quali le donne imprenditrici, le industrie manifatturiere e le imprese costantemente si confrontano;
- b) preparare al graduale inserimento delle donne imprenditrici iscritte nei suoi organi statutari;
- c) promuovere e sviluppare i rapporti tra i Gruppi Territoriali Donne Imprenditrici aderenti alla CONFIMI INDUSTRIA;
- d) promuovere l'immagine del Gruppo Donne Imprenditrici e delle sue specificità culturali e sociali;
- e) promuovere la partecipazione alle iniziative della CONFIMI INDUSTRIA (provincia/regione) e a quelle delle varie Associazioni della CONFIMI INDUSTRIA;
- f) delegare le proprie rappresentanti a partecipare alle varie attività nelle diverse strutture nazionali della CONFIMI INDUSTRIA.

Art. 3 - Requisiti per l'appartenenza

Possono entrare a far parte del Gruppo Donne Imprenditrici le donne maggiorenni che esplicano la loro attività in imprese aderenti alla CONFIMI INDUSTRIA (provincia/regione), secondo le modalità di seguito specificate:

- a) imprenditrici, figlie e parenti di imprenditori entro il terzo grado;
- b) donne che ricoprono responsabilità in funzioni aziendali.

I soci con le caratteristiche sopra specificate, decadono dall'appartenenza al Gruppo Donne Imprenditrici per le seguenti motivazioni:

- a) mancato rinnovo d'iscrizione alla CONFIMI INDUSTRIA (provincia/regione) da parte della relativa azienda di provenienza;
- b) termine del mandato.

Art. 4 - Organi

Il Gruppo Donne Imprenditrici di CONFIMI INDUSTRIA (provincia/regione) ha i seguenti organi:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Art. 5 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta dalle iscritte del Gruppo Donne Imprenditrici di CONFIMI INDUSTRIA (provincia/regione) che possiedono i requisiti indicati nell'art. 3 del presente Regolamento.

Ogni componente dell' Assemblea Generale è portatrice di un voto ed al massimo di n. 2 (due) deleghe.

L'Assemblea Generale è convocata in via ordinaria una volta l'anno dalla Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con un preavviso di almeno n. 10 (dieci) giorni.

È permessa anche la convocazione in via straordinaria nei seguenti casi:

- a) su convocazione dello stesso Presidente del Gruppo;
- b) su richiesta scritta da parte della metà delle componenti il Consiglio Direttivo del Gruppo;
- c) su richiesta scritta da parte di un terzo delle iscritte al Gruppo Donne Imprenditrici.

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice. Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

La convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, il giorno, il luogo, l'ora della riunione sia per la prima che per la seconda convocazione.

L'Assemblea Generale ha la facoltà di eleggere il suo Presidente per la conduzione dei lavori, mentre il segretario verbalizzante è il Segretario della CONFIMI INDUSTRIA (provincia/regione) o un suo sostituto.

Sono compiti dell'Assemblea Generale:

- a) eleggere il Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici e il Consiglio Direttivo a lei collegata;
- b) definire le linee strategiche del Gruppo Donne Imprenditrici, approvando/modificando/integrando quelle illustrate dal Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici;
- c) deliberare su ogni argomento indicato nell'ordine del giorno;
- d) approvare il contenuto del regolamento del Gruppo Donne Imprenditrici (e successive sue modifiche) presentato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Donne Imprenditrici:

- a) è composto da un numero minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 15 (quindici) Consiglieri eletti in una lista presentata dal Presidente e a lui collegata;
- b) coadiuva il Presidente nella realizzazione del Programma;
- c) si riunisce almeno una volta ogni due mesi;
- d) decade automaticamente alla scadenza del mandato o per effetto delle dimissioni del Presidente;
- e) può, ove lo ritenga opportuno, allargare i suoi lavori ad associati coinvolti nelle attività sociali;
- f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Regolamento.

Fanno altresì parte del Consiglio Direttivo del Gruppo Donne Imprenditrici, con voto consultivo:

- a) fino a due componenti della Giunta di CONFIMI INDUSTRIA (provincia/regione);
- b) gli ex Presidenti del Gruppo Donne Imprenditrici;
- c) i soci del Gruppo Donne Imprenditrici con cariche in organismi regionali e/o nazionali.

Art. 7 – Il Presidente

Il Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici:

- a) rappresenta le iscritte al Gruppo Donne Imprenditrici facente capo alla CONFIMI INDUSTRIA (provincia/regione) a tutti gli effetti ed in ogni sede sia essa locale, regionale, nazionale o internazionale;
- b) convoca e presiede l'Assemblea Generale;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- d) coordina l'attività del Gruppo definita nell'Assemblea Generale;
- e) nomina uno o più Vice Presidenti (tra le quali un Vicario) alle quali poter delegare tutte o in parte le proprie funzioni;
- f) può sostituire o integrare fino ad un terzo delle componenti il Consiglio Direttivo senza ratifica dell'Assemblea;
- g) esercita ogni altra funzione attribuitale dal presente Regolamento.

Il Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici viene eletto dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei partecipanti aventi diritto al voto. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta al primo scrutinio, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Al Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici sono collegati un Programma ed il Consiglio Direttivo da lui scelti. Le modalità per la presentazione delle candidature, dei programmi e delle liste verranno stabilite dal Consiglio Direttivo in essere e comunicate agli iscritti con almeno n. 15 (quindici) giorni d'anticipo sulla convocazione dell'Assemblea Generale.

Il Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici dura in carica tre (tre) anni e può essere riconfermato con la maggioranza dei voti dei componenti dell'Assemblea una sola volta. Il suo mandato non può durare perciò per un periodo superiore ai n. 6 (sei) anni consecutivi.

Art. 8 - Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo Donne Imprenditrici provvede, con personale proprio, la CONFIMI INDUSTRIA (provincia/regione) in concerto con la propria Giunta.

Art. 9 - Rinvio allo Statuto dell'Associazione

Per quanto non previsto dal presente Regolamento o dal Regolamento Nazionale del Gruppo Donne Imprenditrici di CONFIMI INDUSTRIA, si farà riferimento alle norme contenute nello Statuto della CONFIMI INDUSTRIA (provincia/regione).